SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1186)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PITTELLA, SCAMARCIO, FERRALASCO e MARAVALLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1980

Istituzione della professione di optometrista

Onorevoli Senatori. — Questo disegno di legge sull'istituzione della professione di optometrista, si inserisce in un contesto generale riguardante la problematica ed il potenziamento della funzione visiva, che va assumendo una sempre più rilevante importanza nell'attuale tessuto sociale italiano. Illustriamo qui di seguito, brevemente, le motivazioni più salienti che ci vedono impegnati per il riconoscimento giuridico di questa nuova categoria di professionisti.

Sotto il profilo evolutivo, l'uomo ha dovuto adattare le proprie capacità biologiche alle mutate condizioni socio-ambientali, che lo hanno portato, dalla sua primitiva attività di cacciatore, le cui richieste visive si espletavano in uno spazio dinamico, aperto e libero, a sollecitazioni essenzialmente centrate su distanze ravvicinate e statiche, in ambienti chiusi e artificialmente illuminati.

Infatti, oggi, gli stimoli diretti alla visione, intesa non solo in termini riduttivi, quale capacità di distinguere con chiarezza, ma in senso più lato, quale somma di fattori indispensabili al collegamento fra l'individuo ed il suo ambiente, provengono da un tipo di socio-cultura che comporta una continua, intensa applicazione allo studio e ad una operatività assoluta su piani bidimensionali, spesso posizionati a distanze fisiologicamente affaticanti e generatrici di *stress*.

Il bambino, per esempio, fin dall'età prescolare, è costretto a consumare buona parte delle proprie energie in condizioni posturali non adeguate alle esigenze evolutive del suo organismo in crescita.

La successiva scolarizzazione ed in seguito l'inserimento nel mondo del lavoro, il continuo impiego della *performance* visiva a tutti i livelli di attività, non dimenticando che i *mass-media* si servono principalmente di messaggi informativi di tipo visivo (stampa, televisione, audiovisivi, ecc.), conducono ad un aumentato prolungamento dei tempi di utilizzazione del sistema visivo.

D'altronde è noto, come risulta da recenti studi svolti dalla Socony Ltd., che l'83 per cento dell'apprendimento avviene proprio mediante la visione.

Appare quindi evidente come, di fronte alle mutate esigenze, scaturiscano nuove problematiche, quali, ad esempio, l'aumentata frequenza degli incidenti sul lavoro provocati da situazioni relazionali di-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DE LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sarmoniche costituentesi fra l'individuo ed il suo spazio operativo (inadeguata illuminazione, piano di lavoro non rispondente alle proprie necessità, ecc.); nè può, d'altra parte, essere tralasciata l'indispensabile tendenza alla riqualificazione professionale, che spesso spinge il lavoratore ad un'assidua partecipazione a seminari di aggiornamento permanente, con un ulteriore, supplementare dispendio del suo atto visivo.

Simili atteggiamenti comportamentali finiscono per provocare alterazioni sia a livello strutturale-anatomico, con insorgenza di problemi visivi quali miopia, astigmatismo, eccetera, che a livello dell'integrazione corticale, dove si organizzano ed elaborano le informazioni visive.

Ai fini della soluzione di tali complesse questioni, l'optometria, scienza che si interessa della visione nel suo aspetto funzionale, comportamentale e cognitivo, ha elaborato nuove metodologie atte a promuoverne sia gli aspetti preventivi che correttivi.

L'optometria è una libera professione e l'optometrista è preparato a fornire i seguenti servizi:

dépistage delle anomalie oculari;

analisi e *dépistage* delle funzioni visive (focalizzazione, coordinazioni binoculari, decodificazione visiva);

determinazione dei mezzi di prevenzione e correzione per mezzo di sistemi ottici, educazione e rieducazione delle funzioni visive;

adattamento e controllo dei mezzi ottici, occhiali e lenti a contatto, e loro fornitura;

dispensazione dei consigli e delle indicazioni necessarie all'accrescimento dell'efficacia visiva.

Se, inoltre, durante l'espletamento del proprio atto professionale, egli si trova di fronte ad uno stato oculare anormale, fa ricorso allo specialista competente, configurandosi quale attivo partecipante alla sorveglianza della salute pubblica, anche per la considerazione che, di fatto, l'optometrista rappresenta spesso il primo filtro per la risoluzione dei problemi visivi sopraevidenziati. Allo scopo di migliorare la funzionalità visiva, l'optometrista impiega tutti i mezzi ottici necessari: occhiali, lenti a contatto, altri sistemi ottici più complessi, esercizi visiogenici e rieducativi delle capacità visive atti a riequilibrarne il processo, avvalendosi di tutte le metodologie soggettive ed oggettive utili e di ogni altra attrezzatura e tecnologia che gli consentano la più efficace e razionale soluzione del problema in esame.

Egli assume in sè la responsabilità globale del servizio visivo, ad esclusione di ogni stato patologico, a partire dall'identificazione del difetto visivo fino alla fornitura del mezzo compensativo idoneo al caso, superando in tal modo quelle lacune di garanzie oggi esistenti e per le quali spesso si assiste, in concomitanza di errori, ad un rimbalzo nell'attribuzione di doveri fra oftalmologo e ottico esecutore di ricette prescrittive, il cui costo finisce per ricadere inevitabilmente sulla collettività. È evidente che, al fine della costituzione e della gestione dei suddetti servizi, l'optometrista deve valersi di una formazione culturale di livello universitario.

Nei Paesi in cui la professione è legalmente riconosciuta, l'esistenza delle facoltà universitarie trova una sua logica motivazione nell'esigenza di incentivare la « ricerca », indispensabile presupposto per lo studio e il collaudo dei mezzi e dei materiali che le tecnologie più avanzate e il progresso scientifico mettono continuamente a disposizione per lo svolgimento di una attività articolata in molteplici direzioni e certamente complessa.

Nella realtà sociale italiana, l'optometrista trova la sua naturale collocazione soprattutto nel mondo della scuola e del lavoro, dove può contribuire a colmare il considerevole vuoto di presenza nell'ambito della prevenzione visiva, non ancora prevista dall'organizzazione dell'attuale sistema sanitario.

È opportuno ricordare che la professione dell'optometrista è riconosciuta e praticata, oltre che in tutti i Paesi ad elevato sviluppo tecnologico (Stati Uniti, Canada, Australia, Sud Africa, Nuova Zelanda, Venezuela), anche in Paesi appartenenti al Mercato comu**—** 3 —

ne europeo (Gran Bretagna, Irlanda, ecc.), in Paesi del terzo mondo (India, Filippine, Algeria) ed in alcuni Paesi dell'Est europeo, quali la Polonia e la Germania orientale.

In Italia tale professione è esplicitamente contemplata sia nel « Dizionario delle professioni », a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, edito dall'Istituto poligrafico dello Stato nel 1966, in cui sono riportati il profilo professionale ed il suo mansionario al n. 001403, che nella « Classificazione delle professioni » in « Metodi e norme », Serie C, N. 6, giugno 1971, edito dall'Istituto centrale di statistica. Inoltre nel nostro Paese esistono, da ormai dieci anni, otto istituti superiori di scienze optometriche organizzati dalle varie Regioni e presso i quali hanno completato la propria formazione culturale numerosissimi optometristi.

La magistratura italiana, più volte chiamata ad esprimersi sulla liceità della suddetta professione, ha emesso sentenze inequivocabili a favore dell'optometria, sottolineandone la necessità sociale.

In particolare, paradigmatica e illuminante è la motivazione della sentenza del pretore di Torino, dottor Peyron, del 26 aprile 1977, il quale, chiamato a giudicare un optometrista accusato di « avere abusivamente esercitato la professione medica, per aver fatto l'esame della vista », ha fra l'altro sostenuto che « la qualifica di optometrista, seppure lacunosamente non prevista nell'ordinamento giuridico e ciò contrariamente a quanto avviene in altri Paesi, rappresenta una realtà seria e che si ottiene dopo aver frequentato corsi di studio a livello universitario che consentono all'ottico di approfondire la propria specializzazione e di amplificare il compendio delle proprie conoscenze tecniche ».

Ed altro pretore, il dottor Garbellotto di Schio, giudicando un caso analogo, ha precisato:

« Non sfugge al giudicante come la rilevata vacatio legis si traduca in una perico-

losa apertura ad operatori tecnicamente sprovveduti, siano essi ottici o medici oculisti, di una attività il cui esercizio viceversa esige specifiche cognizioni tecniche, sia per i problemi di natura clinica che può comportare sia per quelli di natura squisitamente tecnica: tale pericolo non sembra peraltro seriamente ovviabile con una interpretazione restrittiva della normativa vigente che arbitrariamente limiti il campo d'azione dell'ottico a favore del medico oculista bensì soltanto con un intervento legislativo; a giudizio del pretore la preparazione tecnica necessaria per l'applicazione delle lenti a contatto esorbita e trascende le normali cognizioni non solo dell'ottico ma, nelle sue implicazioni squisitamente tecniche, anche quelle del medico oculista ».

Ed ancora il pretore Giampaolo Peyron di Torino ha ritenuto che « l'esame della vista non è un atto medico e l'apprestamento di qualsiasi tipo di lenti non è atto di terapia ».

Da quanto fino ad ora enunciato si evince come il riconoscimento ufficiale dei servizi forniti dall'attività professionale dell'optometrista sia giustificato, offrendo una funzionale e razionale risposta alla domanda sociale che, in tale settore, diviene ogni giorno qualitativamente e quantitativamente più vasta, pressante, continua.

Per concludere, in considerazione delle suesposte motivazioni e di quanto già avviene in tutti i Paesi più progrediti del mondo e in previsione dell'entrata in vigore dell'articolo 7 del Trattato di Roma (libero esercizio delle professioni nei Paesi della CEE), appare improcrastinabile la regolamentazione in Italia della professione dell'optometrista. È dunque a necessarie, sentite, diffuse esigenze di carattere sociale che il disegno di legge proposto si rivolge.

L'impegno e la serietà, inscindibili nell'opera professionale di questa nuova categoria, costituiranno i presupposti sia per la creazione di facoltà universitarie equamente distribuite sul territorio, in rapporto alle

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esigenze della popolazione italiana, sia per l'istituzione di un albo nazionale con specifiche finalità deontologiche di controllo, prevedendo, inoltre, la subordinazione dell'esercizio della professione al superamento di un esame di Stato, fermi restando il riconoscimento e la tutela delle situazioni acquisite, disciplinate negli articoli del disegno di legge.

Confidiamo che il presente disegno di legge, da considerarsi come un complesso di norme omogeneo e socialmente avanzato, trovi favorevole accoglimento, corrispondendo alle reali necessità del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita e riconosciuta la professione di optometrista, la quale consiste nell'attività di colui che esamina la funzione visiva, con metodi obiettivi e subiettivi, avvalendosi delle leggi dell'ottica fisiologica, dell'optometrica, dell'ottica fisica e di tutte quelle tecniche che in futuro si potranno evidenziare e determinando, prescrivendo, applicando e fornendo tutti i mezzi ottici e fisici di compensazione delle ametropie.

Fanno parte dell'optometria anche tutte le metodologie educative e rieducative necessarie al miglioramento della visione.

Art. 2.

L'optometrista in ogni caso non potrà diagnosticare nè curare alcuno stato patologico dell'organo della vista, dovendo esclusivamente segnalare al medico ogni sospetto di presenza di una qualsiasi patologia.

L'optometrista può solo rilasciare l'attestazione di efficienza visiva.

Art. 3.

Per esercitare la professione di optometrista è d'obbligo essere iscritti nell'albo degli optometristi. Per accedere all'albo degli optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:

essere cittadino italiano o comunque cittadino di uno Stato facente parte della

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comunità economica europea secondo quanto previsto dalla legislazione comunitaria;

essere in possesso del diploma di laurea in optometria, rilasciato dalle facoltà universitarie, anche in Stati facenti parte della Comunità economica europea;

avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione.

Possono inoltre accedere all'albo degli optometristi tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano in possesso di un attestato di specializzazione in optometria rilasciato dalle scuole regionali o coloro che avendo il titolo di ottico dimostrino di esercitare da tre anni la professione di optometrista.

La professione di optometrista non è cumulabile con alcun'altra professione.

Art. 4.

Nel quadro della riforma universitaria verranno istituiti corsi di laurea in optometria. Tali corsi saranno strutturati in relazione alle esigenze obiettive della popolazione italiana, avvalendosi delle esperienze e dei piani di studio delle scuole di specializzazione regionali funzionanti in Italia e delle facoltà di optometria già esistenti in altri Stati.

Art. 5.

Ogni anno, con decreto-legge, verranno disposti esami di Stato per l'abilitazione alla professione di optometrista. Detti esami avranno sede in Roma e consisteranno in prove scritte ed orali in relazione a quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge. Potranno sostenere gli esami quanti, in possesso del diploma di laurea in optometria, abbiano svolto, con decorrenza dal conseguimento della laurea, un anno solare di pratica professionale presso lo studio di un optometrista in attività.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 6.

È istituito un albo nazionale degli optometristi.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge verrà emanato il regolamento di attuazione.

Art. 7.

La prima formazione dell'albo professionale è attuata da una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, la quale provvede alla tenuta dell'albo e alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del consiglio dell'ordine. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la presiede, e da quattro membri scelti fra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di optometrista o che siano docenti nelle scuole regionali di optometria, limitatamente alle discipline con applicazione professionale di carattere optometrico.

Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il componente più anziano per età.

Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati fin dall'insediamento del consiglio dell'ordine al Ministero di grazia e giustizia.

La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compresi il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

La commissione, pubblicata la formazione dell'albo, lo deposita nei dieci giorni successivi presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 8.

Le decisioni della commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dal-

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RE AZIONI - DOCUMENTI

l'interessato presso il tribunale di Roma con ricorso ad una commissione straordinaria nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

I ricorsi proposti dall'interessato devono essere accompagnati dalla ricevuta della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

La commissione straordinaria è composta da undici membri nominati dal Ministro di grazia e giustizia scelti fra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 7.

La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Art. 9.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominato, entro un mese dal deposito dell'albo, un commissario straordinario con l'incarico di indire nei novanta giorni successivi le elezioni del consiglio dell'ordine.